

02 26.02.94

**REGOLAMENTO**  
**DI DISCIPLINA DELLA TASSA**  
**PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E**  
**DELLE MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

**TITOLO I**  
**DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

**ART. 1**

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 40 D. L.vo 15.11.93 n. 507 e succ. mod., disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche -da ora indicata come TOSAP- nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge.

2. Per occupazione soggetta a TOSAP si intende qualunque occupazione, effettuata anche senza titolo, sulle aree, nonché sui relativi spazi soprastanti e sottostanti, classificate demaniali o patrimoniali indisponibili del comune ovvero su aree private sulle quali risulti costituita servitù di pubblico passaggio.

3. Non sono soggette a TOSAP in favore dell'ente le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il territorio comunale, nonché le aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.

4. La tassa è dovuta dall'occupante, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

5. La tassa è dovuta sulla base delle tariffe adottate dal competente organo comunale entro il 31 ottobre con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuta esecutività a tutti gli effetti di legge del provvedimento.

6. Ogni occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio arte o professione, da ragioni edilizie o per l'impianto ed esercizio di strutture per lo spettacolo o l'intrattenimento, salvi i casi di cui all'art. 6 del presente regolamento.

7. Nell'ambito dei principi suddetti e della normativa vigente sono di seguito individuati:

- a) le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni;
- b) la misura delle tariffe applicate;
- c) le esenzioni e facilitazioni;
- d) le sanzioni connesse con la violazione delle norme del presente regolamento

